



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidenza

Prot.inf.n. 4517/2020-u-

Al Presidente Vicario della Corte
Ai Presidenti delle Sezioni Civili-Lavoro e Penali della Corte
Ai Consiglieri togati ed onorari
Al Dirigente Amministrativo della Corte
Ai Direttori Amministrativi del settore civile e penale della Corte

e, per conoscenza:

Al Procuratore Generale
Al Dirigente Amministrativo della Procura Generale
Ai Presidenti dei Tribunali del distretto
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Venezia, anche in rappresentanza delle Camere Penali e Civili di Venezia, della Federazione Camere Civili e dell'Unione Avvocati Triveneto
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
Al Direttore Regionale della Direzione, Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto
dr.ssa Francesca Russo

Oggetto: provvedimenti organizzativi conseguenti alla entrata in vigore del decreto legge n.11 del 8 marzo 2020.

Il decreto legge in oggetto prevede, sino al 22 marzo 2020, il rinvio d'ufficio (e, dunque, fuori udienza) di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, con le sole eccezioni ivi indicate all'art 2, comma 2 lettera g).

Nell'attesa di adottare linee guida generali condivise con la Procura Generale per il periodo successivo al 22 marzo, sentiti i coordinatori del settore penale e del settore civile, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché l'autorità sanitaria regionale competente, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale,

si dispone quanto segue, con provvedimento immediatamente esecutivo

1) Sino al 22 marzo 2020 (sospensione *ex lege*) i presidenti di sezione individueranno e comunicheranno alle rispettive cancellerie, almeno il giorno prima, i soli procedimenti delle singole udienze che saranno celebrati, e cioè unicamente quelli relativi ai casi previsti dall'art 2, comma 2 lettera g) del medesimo decreto e quelli relativi al contenzioso immigrazione (da considerarsi sempre urgente).

Le cancellerie provvederanno ad effettuare le relative comunicazioni al Procuratore Generale ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia che ne curerà poi l'inoltro agli altri Ordini del distretto.

2) Dal 23 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020, tutte le udienze civili e penali verranno rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, ad eccezione di quelle relative: ai procedimenti indicati ai punti g) 1) e g) 2 dell'art 2; ai procedimenti in materia di protezione internazionale (a cui la vigente normativa attribuisce un carattere assolutamente prioritario); ai procedimenti di competenza della Corte di Assise; ai procedimenti in cui almeno uno degli imputati sia in misura cautelare (urgenti in ragione del "bene" della libertà personale); alle misure di prevenzione; ai procedimenti speciali urgenti, quali: MAE, estradizioni, rideterminazione pena, rescissione del giudicato e restituzione in termini; ai procedimenti penali di maggiore complessità individuati come tali dal Presidente della sezione per tipologia e contenuto della imputazione, tenuto conto anche della valutazione già eseguita in sede di spoglio preliminare .

Il coordinatore della sezione *emergenza Covid 19 civile* viene delegato ad apporre la dichiarazione di urgenza in calce alla citazione od al ricorso nelle ipotesi di cui all'art 2 g) n.1.

3) Per l'intera durata della fase emergenziale, il coordinamento delle sezioni penali e civili-lavoro viene delegato rispettivamente al presidente vicario Carlo Citterio ed al presidente della 1° sezione civile Domenico Tagliatela, che si raccorderanno con i presidenti di sezione e con il presidente della Corte.

I coordinatori ed i presidenti di sezione dovranno istituire rapidi canali di comunicazioni tra loro ed i consiglieri, avvalendosi eventualmente anche della messaggistica del telefono cellulare oppure costituendo degli appositi gruppi whatsapp.

4) Con effetto dal **16 marzo 2020** viene costituita un'unica sezione per il settore penale ed un'unica sezione per il settore civile (cd. *sezioni emergenza Covid-19*) sul modello organizzativo della sezione feriale, con turni di alternanza (indicativamente di una/due settimane), "assistite" ciascuna da un "presidio amministrativo" con identico periodo di turnazione (composto da unità tratte rispettivamente dal settore penale e dal settore civile).

È demandata ai coordinatori la individuazione del numero di magistrati strettamente necessari alla composizione delle sezioni così da assicurare- in ogni evenienza- la continuità della funzione.

Nella composizione dei collegi delle *sezioni emergenza Covid-19* verrà garantita la presenza di magistrati esperti nelle materie cd. specialistiche, analogamente a quanto avviene nel periodo feriale.

Il presidio amministrativo sarà composto da un numero di unità strettamente necessario al funzionamento delle *sezioni emergenza Covid-19*, da determinarsi congiuntamente tra i coordinatori ed il dirigente amministrativo in relazione al numero dei procedimenti che si ipotizza di trattare.

5) Per il settore civile le udienze dovranno essere concentrate in Cittadella (in ragione del ridotto carico di lavoro, della esigenza di ottimizzare le risorse anche del personale amministrativo, nonché di evitare il blocco totale della attività in caso di contagio individuale/ambientale)

Potrà essere utilizzata anche l'"aula D" del Tribunale penale di Venezia (previa verifica della sua effettiva disponibilità presso la cancelleria centrale penale del Tribunale).

Per il settore penale, oltre alle aule di Palazzo Grimani si utilizzerà -secondo opportunità- l'Aula Bunker di Mestre.

In nessun caso potranno utilizzarsi le aule di udienza di Palazzo Cavalli, e ciò allo scopo di avere una sede alternativa in caso di contaminazione.

6) Per evitare assembramenti, i ruoli dovranno essere riprogrammati affinché in ciascun giorno della settimana (da lunedì a venerdì) operi un unico collegio.

Gli orari di trattazione di tutti i procedimenti (civili e penali) dovranno essere rimodulati e fissati (eventualmente anche nel pomeriggio) a congrua distanza l'uno dall'altro, così da renderne la trattazione compatibile con le prescrizioni di cui al DCPM del 8.3.2020, garantendo l'effettivo rispetto delle norme igienico sanitarie ivi previste. E ciò con riferimento non solo alle aule di udienza, ma anche agli spazi ad esse antistanti ed ai locali di attesa.

Con almeno 4 giorni di anticipo dovranno essere comunicati alla Procura generale i procedimenti civili che verranno trattati e per i quali è richiesto l'intervento o il parere del Procuratore generale

7) Verranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art.472 comma 3 del codice di procedura penale, tutte le udienze penali e tutte le udienze pubbliche civili, salvo che – a discrezione del presidente del collegio- le condizioni della singola udienza consentano di derogarvi.

8) Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono soggetti diversi dalle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

9) le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti verranno svolte – di regola- con collegamenti da remoto, secondo le modalità indicate dal Direttore generale dei sistemi informativi (DGSIA) nella nota m-dgDOG07 10.3.2020.0003413 che si allega.¹

¹ Art 2 lettera f) decreto legge dispone: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento

Il *magrif* del settore civile della Corte ed il Presidente dell'Ufficio Innovazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione del RID civile e del Cisia, svolgeranno funzioni di coordinamento e di riferimento per la celebrazione delle udienze civili da remoto

Le udienze penali potranno svolgersi secondo le modalità indicate nella citata nota della DGSIA, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei RID e del *magrif* del settore penale

10) Il personale amministrativo che non è in congedo e che non è in *smart working*, anche se non presente, deve essere assicurato la sua reperibilità immediata durante gli orari di lavoro.

Analogamente i magistrati, se non in congedo, dovranno essere sempre reperibili assicurando la costante possibilità di collegamento da remoto, sia telefonico che telematico, sino alle ore 17.00 di ogni giorno; dovranno redigere i provvedimenti trattenuti in decisione, anche anticipando i tempi di deposito già assegnati; dovranno collaborare con i presidenti di sezione per la riorganizzazione dei ruoli di udienza e dovranno svolgere da remoto la ulteriore attività di supporto individuata dai coordinatori di intesa con i presidenti delle rispettive sezioni.

11) Gli addetti alla sicurezza limiteranno l'accesso agli Uffici Giudiziari alle parti, ai testimoni ed a coloro che devono recarsi nelle cancellerie per esigenze che non possono essere soddisfatte tramite *e mail* o, comunque, in via telematica.


Si rimettono al Dirigente amministrativo le conseguenziali disposizioni di dettaglio organizzativo, anche in merito alla riduzione dell'orario di apertura degli "sportelli" ed alla individuazione della tipologia degli atti che possono essere ivi ricevuti o ritirati.

12) Il Dirigente amministrativo garantirà la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando - in ogni caso- che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

Vi ringrazio, certa che ciascuno -nell'ambito delle rispettive competenze- assicurerà la massima collaborazione per assicurare la continuità del servizio nella sicurezza di tutti.

Venezia 10 marzo 2020

Il Presidente della Corte
Ines Maria Luisa Marini



Allegati:

nota DGSIA m-dgDOG07 10.3.2020.0003413

del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al Pubblico Ministero, se prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto al verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 60 del 8 marzo 2020);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia";

Visto i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 89 del 18.4.2011) recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24" come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente provvedimento individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge.

ART. 2

(Svolgimento delle udienze civili)

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle

note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

ART. 3

(Svolgimento delle udienze penali)

Le udienze penali di cui al settimo comma dell'art. 2 del Decreto Legge 8 maggio 2020, n. 11, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

ART. 4

(Pubblicità)

Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici ed è comunicato a tutti gli uffici giudiziari.

Il Direttore Generale S.I.A.